Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Roma, *data del protocollo*

AI SIGG.RI PREFETTI — LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI — TRENTO – BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA — AOSTA

E, p.c.:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI — ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA — ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO — SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO — SEDE

AI SIGG.RI QUESTORI — LORO SEDI

Oggetto: Titolari di licenza di investigazione privata ai sensi dell'art.134 TULPS.
Attività di controllo.

I recenti fatti di cronaca inducono questo Ufficio a richiamare l'attenzione sulla necessità di riservare, nell'esercizio delle prerogative di codeste Autorità provinciali di pubblica sicurezza, un particolare riguardo alla platea degli organismi di investigazione privata e agenzie similari, sottoposti al regime di pubblica sicurezza dettato dagli art. 134 e ss. del TULPS.

Come noto, l'esercizio delle attività di investigazione privata è sottoposto alla normativa di pubblica sicurezza, rinvenibile, *in primis*, negli artt. 134 e ss. del TULPS e nelle connesse norme regolamentari, nonché nelle disposizioni del discendente D.M. n. 269/2010.

La norma dell'art. 134 TULPS impone la necessità di conseguire la licenza di polizia per chi intenda svolgere "*investigazioni o ricerche*" o "*raccogliere*

Ministero dell'Interno
U.A.G. - Ufficio IV Polizia amm.va e di sicurezza
Prot.: 0002788 del 22/01/2025 Uscita Cod. Amm. m_it
Data: 22/01/2025 10:51:59

informazioni per conto di privati", attività, queste, che abbracciano una gamma estremamente eterogenea di servizi che, per loro natura, incidono inevitabilmente sulla sfera giuridica delle persone.

Il rilievo che questa tipologia di attività riveste ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica è strettamente determinato dall'incidenza che la stessa attività assume su una serie di interessi particolarmente rilevanti.

L'attività di svolgimento di investigazioni o ricerche, nonché quella di raccolta di informazioni per conto di privati, incide, innanzitutto, sui diritti delle persone e sul diritto alla riservatezza, presidiati anche dalla Carta Costituzionale.

La stessa attività involge anche l'interesse alla tutela della pubblica fede, che è l'esigenza di garantire "l'affidamento", ossia la fiducia del pubblico nei confronti dell'investigatore privato e dell'attività da questi svolta, che, per connotarsi lecitamente, non deve travalicare il perimetro delle disposizioni di legge e di regolamento che la disciplinano.

Detti interessi giuridicamente rilevanti diventano ancora più pregnanti quando l'investigatore privato è autorizzato altresì a svolgere indagini difensive da far valere nell'ambito del processo penale ex art. 222 disp. att. del codice di procedura penale, laddove viene in rilievo il diritto di difesa dell'indagato, anch'esso di pregio costituzionale.

Il breve excursus svolto testimonia la delicatezza dell'attività dell'investigatore privato e la necessità che essa sia accompagnata da particolare attenzione e cautela, sia sul fronte dell'accertamento dei requisiti – soggettivi ed oggettivi – cui è subordinato il rilascio della licenza (controllo c.d. statico), sia sul versante, conseguente al rilascio della licenza, dell'esercizio dei poteri di controllo "dinamico", funzionali a monitorare che l'attività di investigazione assentita si svolga nel rispetto del quadro normativo di settore ed in conformità alle prescrizioni eventualmente dettate da codeste Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

A tali finalità corrispondono la rigorosa disciplina contemplata per questa attività e la previsione di un penetrante controllo sull'esercizio della stessa.

Ciò detto, in un'ottica di polizia amministrativa di sicurezza, assumono un rilievo centrale i poteri di controllo c.d. dinamico sull'esercizio dell'attività da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, che fanno perno sulla previsione dell'art. 16 del TULPS.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il controllo sull'esercizio dell'attività assentita con il titolo di polizia consentirà di verificare non solo la conformità della stessa attività alle disposizioni normative di riferimento, ma anche di "*intercettare*", in una logica di tutela anticipata, quelle possibili situazioni "spia" di eventuali fattispecie delittuose che si dovessero celare tra le pieghe dell'attività.

In sede di controllo, particolare attenzione andrà riservata all'osservanza del disposto dell'art. 135 TULPS, a mente del quale "*i direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche..... sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento*".

Tale registro, come è noto, andrà esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Nella costruzione degli oneri imposti dal citato art. 135 TULPS, riveste un rilievo qualificato anche la previsione secondo la quale le persone che si avvalgono dei servizi degli istituti di investigazione devono dimostrare la propria identità mediante esibizione della carta d'identità o di altro documento personale di riconoscimento proveniente da un'Amministrazione dello Stato.

Per i fini che qui ci occupano, non è consentito ai titolari di istituti di investigazione privata fornire i propri servizi a persone che non siano state identificate e le cui generalità non siano state annotate nel registro degli affari, come ulteriormente specificato dall'art. 260 del Regolamento di esecuzione al TULPS (R.D. n. 635/1940).

Tale ultima disposizione elenca i dati che devono essere indicati nel registro di cui all'art. 135 TULPS: oltre alle generalità delle persone con le quali gli affari o le operazioni sono compiute, la data e la specie dell'affare o dell'operazione, l'onorario e l'esito dell'operazione, nonché i documenti con i quali il committente ha dimostrato la propria identità, aggiungendo che tali annotazioni devono essere eseguite " *nella sede principale ed in quelle operative risultanti dalla licenza, indipendentemente dall'ambito territoriale in cui i servizi devono essere svolti*".

La previsione dell'obbligo del registro risponde ad una finalità di trasparenza dell'attività investigativa in ogni sua fase, in considerazione degli inevitabili riverberi sulla situazione dell'ordine e sulla sicurezza pubblica.

L'art.135 TULPS, infine, prevede ulteriori obblighi nei confronti del direttore dei predetti istituti che dovranno tenere affissa "*in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono con la tariffa delle relative mercedi*" e che

non potranno, di conseguenza, compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella.

Si rammenta che tali adempimenti gravanti sull'operatore privato sono presidiati dalle sanzioni di natura amministrativa indicate dall'articolo 17-bis, commi 1 e 3, del TULPS.

Accanto agli obblighi tipizzati dall'art.135 TULPS, i direttori degli istituti di investigazione hanno anche quelli di ordinaria cooperazione nei confronti del Prefetto che ha rilasciato la licenza. Più precisamente, l'art.259 del Regolamento di esecuzione TULPS impone a chi esercita un istituto di investigazione per conto di privati l'obbligo di "*comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta.....*".

Tutto ciò premesso, si sottopone alla sensibile attenzione delle SS.LL. l'esigenza di imprimere un rinnovato impulso all'esercizio dei poteri di controllo sulle attività di investigazione privata, al fine di verificare il rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità di pubblica sicurezza e scongiurare, così, il verificarsi di eventi pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per l'esatta attuazione delle indicazioni qui formulate.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Pisani